

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PORCARI

(Prov. di Lucca)

REP. N _____

ANNO 2016

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
EDUCATIVO RICREATIVO ESTIVO DENOMINATO “CAMPI
SOLARI “ – 2016 – 2017 – 2018**

Cig.: 65357195EF

L’Anno duemilaSEDICI, il giorno _____ del mese di _____
presso la residenza comunale di Porcari, piazza F.Orsi, avanti a me,
Dott.Domenico Fimmanò – Segretario Generale del Comune di Porcari –
autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi
dell’art.97 lettera C) del T.U.E.L. – D. lgs. 18.08.2000 nr.267,
nell’interesse del Comune di Porcari, sono comparsi da una parte:

Roberto Massoni, nato a Capannori il 14.04.1955, residente in Porcari,
responsabile servizio “Sviluppo sociale, biblioteca e cultura” del Comune
di Porcari, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Porcari, di seguito denominato “Comune”, in
forza della suesposta qualifica che rappresenta (c.f./Partita IVA
00383070463);

dall’altra parte:

Sig.ra Isola Franca, nata a Lucca il 18.02.1966, codice fiscale
SLIFNC66B58E715T, residente a Vorno via della Boccaccia 15, cittadina
italiana, in qualità di presidente – legale rappresentante della coop. La Luce
, d’ora innanzi denominata “Cooperativa”, con sede in Lucca via di Tiglio,

1697 – P.IVA 01299670461.

I predetti intervenuti, della cui identità personale e capacità giuridica io, segretario rogante sono certo, rinunciano, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, in conformità dell'art. 48 della Legge Notarile premettono che:

- Con determina nr. 230/753 del 31.12.2015 è stata indetta, tramite la centrale unica di committenza, istituita con convenzione Rep. INF n.20/2015 del Comune di Capannori, una gara **a procedura aperta, per il Servizio educativo ricreativo estivo denominato “Campi solari”** - 2016 - 2017 -2018;
- Con PEC, ricevuta al prot. N.3776 del 25.02.2016, inviata per disposizione della responsabile della suddetta centrale unica di committenza, è stato comunicato che la gara in oggetto non rientra nell'ambito di competenza della CUC per cui il procedimento è stato restituito a questo Comune ed al suddetto responsabile del Servizio “Sviluppo sociale, biblioteca e cultura” per il prosieguo;
- Con determina nr. 107/31 del 02.03.2016 del predetto funzionario, esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara con cui si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art.14 del disciplinare di gara alla Cooperativa;
- Con determina nr. _____ del _____del predetto funzionario, si è provveduto, a seguito degli accertamenti effettuati in parte con il sistema AVCPass ed in parte direttamente, all'aggiudicazione definitiva dandone comunicazione all'interessata;
- La cooperativa è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi

del rapporto convenzionale con il Comune, come da documentazione agli atti del predetto servizio;

- Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) valido ai sensi di legge, è stato emesso in data _____ e risulta regolare per cui si può validamente procedere alla stipulazione del contratto.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Il Comune affida alla Cooperativa nella persona della sig.ra ISOLA FRANCA, che accetta l'affidamento del servizio educativo ricreativo estivo denominato “campi solari” per gli anni 2016 – 2017 e 2018.

L'attività si svolge secondo le specifiche di cui al Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati e al progetto/offerta, che, depositati agli atti del servizio “Sviluppo sociale, biblioteca e cultura” e già sottoscritti dalle parti, in segno di piena ed incondizionata accettazione contestualmente alla stipula del presente atto, si intendono facenti parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

In particolare il Servizio affidato si concretizza per una doppia finalità: sia quella di rispondere alle esigenze delle famiglie lavoratrici nel periodo estivo e quella di creare un momento di aggregazione socializzazione e svago per i ragazzi come prevenzione del disagio e tutte le relative problematiche conseguenti.

Ne deriva che l'obbiettivo del presente affidamento è costituito dalla garanzia di organizzare, gestire e far funzionare gli spazi aggregativi,

educativi e ricreativi per i bambini 3 – 14 anni durante il periodo estivo come meglio dettagliato nell'art. 1 e seguenti del capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 – Durata dell'appalto

A motivo della stagionalità dell'attività oggetto dell'appalto il presente contratto avrà durata dall'acquisizione delle iscrizioni per i campi solari estivi 2016 - maggio 2016 – e termina con la conclusione delle funzioni relative al campo solare 2018 – settembre 2018, fatta salva la facoltà di recesso prevista dall'art. 26 del capitolato.

Art. 4 – Divieto di modifiche introdotte dalla Cooperativa

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Cooperativa, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del DPR 207/2010.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 5 – Modifiche introdotte dal Comune

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni il Comune potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa si obbliga, ai sensi del comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori

oneri.

Art. 6 – Responsabile esecuzione del contratto e referenti ecc.

Responsabile dell'esecuzione del contratto per il Comune è il sig. Massoni Roberto. La Cooperativa indica come coordinatore responsabile dell'organizzazione del servizio la Sig.ra Monica Ciabattari. Al referente della Cooperativa competeranno le funzioni previste dal capitolato salvo se altre indicate dalla Cooperativa stessa in sede di offerta.

Il referente per il coordinamento pedagogico offerto dalla Cooperativa per il servizio in oggetto è la sig.ra Silvia Granucci.

Art. 7 – Controlli

E' facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che ritiene più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Cooperativa alle prescrizioni contrattuali e dal capitolato.

I controlli, di norma, sono effettuati secondo quanto previsto dall'art.9 del capitolato.

Art. 8 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo, per effetto dell'offerta presentata dall'impresa, è fissato in €. 103.037,60 (diconsi euro centotremilatrentasette/sessanta IVA di legge, pari ad un importo annuo di euro 34.345,86 + IVA, fatto salvo il disposto dell'art.15 del capitolato.

Art. 9 – Fatturazione e obbligo di tracciabilità

Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla cooperativa avverrà in base a fatture emesse come previsto dall'art. 14 del capitolato nel seguente modo:
fattura d'acconto pari al 30% dell'importo annuale al primo di agosto di

ciascun anno e fattura di saldo pari al restante 70% annuo al primo settembre, corredata di rendiconto delle attività svolte.

Ai fini della fatturazione elettronica, si specifica che il codice univoco dell'ufficio del Comune di Porcari destinatario delle fatture elettroniche è UFEU07 con il nome dell'ufficio "Uff_eFatturaPA"

Il pagamento delle fatture emesse dalla Cooperativa avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di arrivo delle stesse al servizio sviluppo sociale, biblioteca e cultura, previa verifica di regolarità del DURC.

In sede di liquidazione, il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010, opererà una trattenuta sull'importo netto delle prestazioni pari allo 0,50%. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del saldo annuale, sempre previa verifica di regolarità del DURC e del regolare svolgimento del servizio.

In caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture i termini per i pagamenti vengono interrotti, previa comunicazione formale all'affidatario.

Le parti concordano un termine sospensivo nei pagamenti intercorrente tra la data di richiesta del DURC e il giorno di arrivo dello stesso.

La Cooperativa, con la stipula del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, N.136 e ss.mm.ii., come meglio specificato dalle determinazioni n.8 e n.10 del 2010, n.4 del 2011 della AVCP nel capitolato speciale d'appalto ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito elencati:

- dichiarazione al Comune, prima della stipula del contratto circa l'utilizzo

di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, su cui dovranno essere effettuati i pagamenti relativi allo svolgimento dei servizi di cui trattasi, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- obbligo a comunicare al Comune ogni eventuale modifica relativa ai dati del/dei conto/i corrente/i dedicato/i;

- impegno ad inserire nelle fatture il CIG relativo al servizio di cui trattasi ed il codice IBAN del/i conto/i dedicato/i, determina e impegno di spesa, data di scadenza della fattura.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario, previa emissione del relativo mandato di pagamento, in cui sarà riportato il CIG relativo al servizio di cui trattasi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà clausola risolutiva espressa dal contratto, ai sensi della predetta Legge 13.08.2010, n.136, con conseguente chiamata in causa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferme restando la facoltà del Comune di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il legale rappresentante dell'impresa dichiara espressamente di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato sul c/c indicato.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti degli eventuali subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi

titolo interessati ai servizi.

Al fine di quanto previsto al presente articolo, la Cooperativa, come da dichiarazione in atti, comunica che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati alla Cooperativa, relativi alle transazioni di cui al presente contratto sono:

- 1) C/C n. ' _____ acceso presso Banca Prossima S.p.A.
per le imprese sociali e le comunità – Filiale di _____
codice IBAN _____
- 2) C/C n. ' _____ acceso presso Monte dei Paschi di Siena –
Filiale di _____ codice IBAN _____

e che le persone autorizzate ad operare su di essi sono:

ISOLA FRANCA nato a Lucca (LU) il 18.02.1966, codice fiscale SLIFNC66B58E715T, residente a Vorno via della Boccaccia 15, in qualità di PRESIDENTE e LEGALE RAPPRESENTANTE

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Cooperativa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 10 – Subappalto e cessione del contratto

Non è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 13 del Capitolato.

Parimenti è vietata la cessione totale o parziale del contratto ai sensi del disposto dell'art. 21 del Capitolato.

Art. 11 – Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Cooperativa

ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____ per un importo di €. 10.303,76, a favore del Comune nell'interesse della Cooperativa stessa.

La fidejussione riporta il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e prevede altresì la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la Cooperativa fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte del Comune. La mancata costituzione di suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia copre gli oneri facenti capo alla Cooperativa per il mancato od inesatto adempimento dei servizi.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi la Cooperativa dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 12 – Penalità

Ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni normative e non escludendo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art 1382 del codice civile, in caso di inadempimento della Cooperativa si applicano le seguenti penali:

- per ogni inadempienza della Cooperativa che abbia dato luogo a richiami

e/o diffide ai sensi degli articoli 6 e 12 del Capitolato: € 100,00 per ogni richiamo o diffida;

- per ogni unità di personale assente dal servizio programmato per più di un'ora: € 200,00/giorno;

- per l'apertura al pubblico con un ritardo superiore a 30 minuti: € 300,00 per ogni ritardo;

- per la mancata segnalazione di danneggiamenti alle opere o mancanza di cose: € 500,00 per ogni mancata segnalazione salve le ulteriori eventuali responsabilità.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito della Cooperativa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del fatto.

Le penalità sono notificate alla Cooperativa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate dell'Amministrazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che all'atto della liquidazione della fattura, o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione

dell'inadempimento, il Comune appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno della Cooperativa.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Il Comune ha diritto, oltre che nei casi previsti nel capitolato e relativi allegati e/o al verificarsi di gravi inadempienze contrattuali, di promuovere nel modo e nelle forme di legge la risoluzione del contratto - senza pregiudizio di ogni rivalsa di danni nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e la Cooperativa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; la Cooperativa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte della Cooperativa per causa ad essa non imputabile; la Cooperativa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- d) fallimento della Cooperativa;
- e) ricorso al subappalto; il Comune incamera la cauzione definitiva
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla Cooperativa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, in particolare nell'ipotesi in

cui non sia possibile procedere all'accertamento annuale delle entrate finalizzate per il finanziamento in oggetto;

h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e il Comune appaltante si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;

i) per violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.; il Comune incamera la cauzione definitiva;

j) negli altri casi previsti dal Capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte della Cooperativa, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 14 – Recesso

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute gravi e motivate esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dalla convenzione con preavviso di almeno un mese, da comunicare con lettera raccomandata A.R.

Art. 15 – Affidamento in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento

In caso di fallimento, indisponibilità o risoluzione del contratto con l'Impresa, il Comune può procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 del Codice.

E' fatto salvo il risarcimento dei danni cagionati al Comune e le eventuali maggiori spese relative alla nuova procedura di affidamento a carico della Cooperativa inadempiente.

Art. 16 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

La Cooperativa, come disposto dall'articolo 16 del capitolato, è tenuta al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza nei confronti di tutto il personale impegnato nel servizio.

Si dà atto che, come previsto dalla norma del capitolato citata al precedente comma, è stato sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), inserito agli atti del presente contratto.

Art. 17 - Responsabilità e risarcimento dei danni

La Cooperativa ha la responsabilità verso terzi per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre le eventuali franchigie ed i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari della stessa preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite con terzi. La Cooperativa è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme nella materia propria del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 18 – Coperture assicurative

A fronte delle responsabilità evidenziate al precedente articolo e nel capitolato l'Impresa ha consegnato prima della stipula del presente contratto, polizza assicurativa n. _____ del _____, quietanza del _____, sottoscritta con la compagnia di assicurazione _____agenzia di Lucca, per responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO-RCI) e _____ con un massimale di euro _____ (_____), con l'espressa rinuncia da

parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. Il massimale andrà rideterminato in base all'indice ISTAT relativo al costo della vita., nell'eventualità che subisca un aumento che superi il 15% del dato iniziale.

Sono considerati terzi in ogni caso:

- i dipendenti del Contraente, iscritto all'I.N.A.I.L., qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose in loro possesso.
- Il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti

Lavori e Servizi

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi eseguiti da terzi in nome e per conto dell'Assicurato stesso per danni cagionati a Terzi, dai Dipendenti delle stesse e comunque da tutti coloro che, non essendo in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

Rispetto al Contraente e all'Assicurato resteranno salvi i diritti e le azioni spettanti alla Società Assicuratrice in base al codice civile ed alle condizioni di polizza.

La Cooperativa dovrà, inoltre, contrarre la seguente assicurazione prima dell'inizio dell'effettivo svolgimento dei servizi per ciascun anno di durata dell'appalto:

- polizza infortuni per tutti gli utenti con primaria compagnia con i seguenti massimali e requisiti che copra i rischi dalle attività esterne ed interne eventualmente previste nel

progetto (es. nuoto, escursioni, ecc.)

a) invalidità permanente 250.000,00 euro

b) morte 100.000,00 euro

c) spese di cura da infortunio 2.500,00 euro

d) deve essere prevista la condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro

Copia delle polizze assicurative di cui al presente comma dovrà essere esibite al Comune prima dell' inizio dei campi solari

Art. 19 – Tutela della Privacy

E' fatto divieto alla cooperativa e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare, ai fini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, la cooperativa assume la qualifica di responsabile del trattamento. La Cooperativa dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e, come tali sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta. La Cooperativa si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere. La cooperativa si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di

emergenze.

La cooperativa consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all' applicazione delle misure di sicurezza adottate.

**Art. 20 – Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità
nella P.A.**

Si dà atto che la sig.ra ISOLA FRANCA, sopra menzionato, legale rappresentante della cooperativa ha sottoscritto dichiarazione di insussistenza di situazioni di lavoro e/o di rapporti di collaborazione di cui al comma 16 ter dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001 come integrato dalla Legge 190/2012, impegnandosi nel contempo a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante l'insorgere di eventuali situazioni di cui alla predetta norma.

La Cooperativa si impegna a far rispettare, a tutti i suoi collaboratori, gli obblighi comportamentali dei dipendenti pubblici, di cui al codice generale, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, nr.62, nonché le norme integrative di comportamento prestate dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Porcari, approvato con deliberazione della G.C. n.175 del 30.12.2013. A Tal fine il Comune ha trasmesso, telematicamente, alla Cooperativa, copia di entrambi i codici.

Le violazioni degli obblighi comportamentali de quo, sarà causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 21 – Spese Contrattuali

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne le

spese di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Comune, mentre le spese di bollo, di registrazione ed eventuali diritti di segreteria sono a carico della Cooperativa.

Art. 22 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente appalto ove il Comune fosse attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Lucca con espressa rinuncia a qualsiasi altra competenza.

Art. 23 – Domicilio legale dell'aggiudicataria

A tutti gli effetti del contratto la cooperativa dovrà eleggere domicilio legale in Porcari.

Art. 24 – Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'articolo n.1341 del codice civile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile la sig.ra Isola Franca dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 8 (corrispettivo contrattuale), 9 (fatturazione e obbligo tracciabilità), 12 (penalità), 13 (risoluzione del contratto), 14 (recesso), 15 (affidamento in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento), 17 (responsabilità e risarcimento dei danni), 18 (coperture assicurative), 22 (Foro competente) e 23 (domicilio legale dell'aggiudicataria).

Art. 25 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano tutte le disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto

d'appalto che eventualmente dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione del presente contratto.

Si richiama altresì tutta la normativa vigente in relazione alla contrattualistica pubblica in quanto applicabile.

E richiesto io, segretario generale del Comune, ho ricevuto nel luogo citato il presente atto, che è stato redatto da personale di mia fiducia mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 18 (diciotto) pagine a video, occupandone pagine intere 17 (diciassette) e parte della diciottesima sin qui e dopo averlo letto alle parti, le quali lo hanno trovato in tutto e per tutto conforme alla loro volontà, ho omesso la lettura degli allegati con il consenso delle medesime che dichiarano di ben conoscerne il contenuto, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett.f) del d.lgs. n.82/2005 e chiudo il file del contratto con l'apposizione della mia firma digitale.

Per il Comune di Porcari F.to Roberto Massoni – Per la Cooperativa F.to Franca Isola Il segretario generale f.to Domenico Fimmanò